

Messaggio

numero

6785

data

16 aprile 2013

Dipartimento

SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma elaborata da Gianni Guidicelli per la modifica dell'art. 45a della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) “*diritto agli assegni per i disoccupati in malattia*”

INDICE

1.	PREMESSA	2
2.	CONSIDERAZIONI D'ORDINE TECNICO	3
2.1	Prestazioni LADI per i disoccupati con figli in relazione agli assegni familiari secondo LAFam.....	3
2.2	Prestazioni familiari ai disoccupati in malattia quale estensione degli assegni familiari secondo LAFam	4
2.3	Prestazioni familiari ai disoccupati in malattia e assegni familiari alle persone senza attività lucrativa secondo LAFam	5
3.	POTENZIALI BENEFICIARI E IMPATTO AMMINISTRATIVO	6
4.	CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA	6
5.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	7
6.	CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI	7
7.	COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI	7
8.	CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO APPLICABILE	7
9.	CONCLUSIONI.....	7

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio rispondiamo all'iniziativa parlamentare presentata il 26 settembre 2011 nella forma elaborata da Gianni Guidicelli. Con questo atto parlamentare si propone di accordare ai disoccupati in malattia che hanno esaurito il diritto alle prestazioni previste dalla LADI¹ le stesse prestazioni già accordate dalla Laf² ai salariati in malattia dopo l'estinzione del diritto agli assegni familiari federali secondo LAFam³, aggiungendo un nuovo cpv. 2 all'attuale art. 45a Laf.

1. PREMESSA

Per l'art. 10 cpv. 1 OAFami⁴, il diritto dei salariati agli assegni familiari federali (assegno per figli di CHF 200 mensili e assegno di formazione di CHF 250 mensili) in caso d'inabilità lavorativa per malattia (e infortunio) è limitato al mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e ai 3 mesi seguenti.

Si rammenterà che il nostro Cantone, introducendo un cpv. 2 all'art. 5 Laf, aveva inteso prolungare fino a 12 mesi (quindi, per ulteriori 8 mesi rispetto all'assetto legislativo federale) il diritto agli assegni familiari federali per i salariati in malattia: la citata normativa cantonale, siccome contraria al diritto federale, aveva però dovuto essere abrogata retroattivamente al 1° gennaio 2009. Con effetto al 1° gennaio 2011 si è allora riconosciuto ai salariati il diritto a specifiche prestazioni familiari cantonali⁵ a contare dal quinto mese di inabilità per malattia (cfr. artt. 45a e segg. Laf risp. art. 50a e segg. Reg. Laf⁶); si rammenta altresì che queste prestazioni non sono assegni familiari ai sensi della LAFam e che esse sono finanziate interamente dal Cantone.

Con l'iniziativa in discorso si propone di trovare un'analogia soluzione legislativa cantonale anche per i disoccupati in malattia che hanno esaurito il diritto alle prestazioni per figli previste dalla LADI, aggiungendo un nuovo cpv. 2 all'attuale art. 45a Laf del seguente tenore:

“Il medesimo diritto è riconosciuto ai disoccupati che beneficiavano del supplemento di cui all'art. 22 cpv. 1 LADI, esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione in caso di malattia ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LADI.”

¹ Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982; RS 837.0.

² Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; RL 6.4.1.1.

³ Legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006; RS 836.2.

⁴ Ordinanza sugli assegni familiari del 31 ottobre 2007; RS 836.21. Questa normativa dispone: “Se il salariato è impossibilitato a lavorare per uno dei motivi elencati all'articolo 324a capoversi 1 e 3 del Codice delle obbligazioni (CO), gli assegni familiari sono versati ancora per il mese in cui è iniziato l'impedimento al lavoro e per i tre mesi seguenti, anche se il diritto legale al salario è estinto.”

⁵ Si veda la modifica della Laf proposta dal Consiglio di Stato con il suo messaggio n. 6364 del 1° giugno 2010, approvata dal Parlamento nella seduta del 20 settembre 2010; si veda anche il relativo rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 24 agosto 2010.

⁶ RL 6.4.1.1. e 6.4.1.1.1.

2. CONSIDERAZIONI D'ORDINE TECNICO

2.1 Prestazioni LADI per i disoccupati con figli in relazione agli assegni familiari secondo LAFam

La LADI riconosce al disoccupato con figli il diritto ad un supplemento sull'indennità di disoccupazione⁷ a condizione che, per lo stesso figlio, già non gli siano riconosciuti assegni familiari federali, rispettivamente che un'altra persona che esercita un'attività lucrativa non abbia già diritto agli stessi. In caso di malattia del disoccupato, il diritto al supplemento per figli si estingue al più tardi il 30° giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro, ritenuto che il supplemento è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro⁸.

In caso di incapacità al lavoro per gli assicurati in disoccupazione (LADI) o d'impedimento al lavoro per i salariati (OAFami) la legislazione federale prevede una differenza nella copertura delle prestazioni destinate ai figli: come detto, 3 mesi dopo l'inizio dell'impedimento al lavoro per gli assegni familiari federali (art. 10 cpv. 1 OAFami), rispettivamente 30 giorni per il supplemento per figli della disoccupazione, ma al massimo 44 indennità giornaliere entro il termine quadro di 2 anni (art. 28 cpv. 1 LADI).

Se introdotte così come proposte dall'atto parlamentare in esame, le prestazioni familiari facoltative per i disoccupati in malattia coprirebbero allora 11 mesi (dal secondo mese dopo l'inizio dell'incapacità al lavoro al dodicesimo mese, rispettivamente al massimo 11 mesi dopo la 44a indennità giornaliera riconosciuta in caso di malattia entro il termine quadro), anziché i 30 giorni previsti dalla LADI. Queste prestazioni si estenderebbero allora oltre a quanto previsto per i salariati in malattia, che sono limitate a 8 mesi (dal quinto mese di impedimento al lavoro fino al dodicesimo mese). Il carico per il Cantone nelle prestazioni familiari ai disoccupati in malattia sarebbe, quindi, maggiore rispetto a quello relativo alle prestazioni familiari ai salariati in malattia.

La loro applicazione pratica richiederebbe, al fine di una loro corretta attribuzione, di procedere a calcoli in pro rata per il primo e, di riflesso, per l'ultimo mese di diritto, sottraendo dalla prestazione familiare quanto già percepito a titolo di supplemento per figli ai sensi della LADI, considerata anche la natura sussidiaria di tali prestazioni rispetto ad altre prestazioni per lo stesso figlio⁹. Come è peraltro già il caso per le prestazioni familiari ai salariati in malattia, sarebbe inoltre necessario controllare se la situazione di malattia perdura, prima di effettuare il versamento mensile della prestazione stessa. L'eventuale definizione dell'importo da versare non risulterebbe inoltre per nulla scontata, rendendo operativamente pesante la gestione delle richieste¹⁰. Indispensabile sarebbe inoltre un

⁷ Per l'art. 22 cpv. 1 LADI, l'assicurato disoccupato riceve "un supplemento che corrisponde agli assegni legali per i figli e agli assegni legali di formazione convertiti in un importo giornaliero cui avrebbe diritto nell'ambito di un rapporto di lavoro".

⁸ Cfr. art. 28 cpv. 1 LADI, per il quale: "Gli assicurati la cui capacità lavorativa o la cui idoneità al collocamento è temporaneamente inesistente o ridotta per malattia (art. 3 LPG), infortunio (art. 4 LPG) o gravidanza e che non possono pertanto adempiere le prescrizioni di controllo hanno diritto all'intera indennità giornaliera purché soddisfino gli altri presupposti. Questo diritto dura al massimo sino al 30° giorno dopo l'inizio dell'incapacità totale o parziale al lavoro ed è limitato a 44 indennità giornaliere entro il termine quadro."

⁹ Ciò si verificherebbe in quanto l'estinzione del diritto al versamento dell'indennità di disoccupazione e del relativo supplemento per figli può ben verificarsi nel corso di un mese.

Un esempio per migliore comprensione: un disoccupato beneficiario di indennità giornaliera e supplemento ex art. 22 cpv. 1 LADI risulta per la prima volta incapace al lavoro a partire dal 15 aprile. Fino al 14 maggio l'interessato ha diritto alle medesime prestazioni giusta l'art. 28 cpv. 1 LADI. Dal 15 maggio e fino al massimo il 14 aprile dell'anno dopo (11 mesi) interverrebbero quindi le prestazioni familiari facoltative in discorso. Nella fattispecie bisognerebbe dunque procedere con il calcolo pro-rata per il primo mese (dal 15 al 31 maggio) e, se del caso, per l'ultimo (dal 1° al 14 aprile).

¹⁰ Il supplemento per figli della LADI è calcolato su base giornaliera (essendo accessorio all'indennità giornaliera LADI) ma corrisponde all'ammontare, calcolato su base giornaliera, dell'assegno familiare LAFam al quale avrebbe diritto la persona disoccupata se fosse parte di un rapporto di lavoro (art. 34 cpv. 1 OADI). La conversione del supplemento LADI in un importo giornaliero avviene considerando i 21,7 giorni che danno mediamente diritto all'indennità di disoccupazione in un mese (cfr. art. 21 LADI), mentre le prestazioni familiari facoltative per i disoccupati, essendo di principio

efficace scambio di informazioni¹¹ tra l'organo di esecuzione delle prestazioni familiari ai disoccupati in malattia (che, giocoforza, dovrebbe essere la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari) e le differenti Casse di disoccupazione del Cantone (Cassa cantonale o Casse sindacali).

2.2 Prestazioni familiari ai disoccupati in malattia quale estensione degli assegni familiari secondo LAFam

Il salariato in malattia ha diritto alle prestazioni familiari previste dall'attuale art. 45a cpv. 1 Laf¹² soltanto se, precedentemente all'evento (cioè alla malattia), per il figlio era già stato riconosciuto un diritto ad assegni familiari ai sensi della LAFam da parte della competente Cassa di compensazione per gli assegni familiari¹³. La prestazione familiare cantonale ai salariati in malattia costituisce, pertanto, il prolungamento dell'assegno familiare già acquisito ai sensi della LAFam e va a colmare il periodo posteriore a quello previsto dall'art. 10 cpv. 1 OAFami. Ciò è confermato dal rimando dell'art. 45b Laf alla "*legislazione federale sugli assegni familiari e la relativa legislazione cantonale di esecuzione e complemento*" per quanto concerne segnatamente le condizioni del diritto.

Con l'iniziativa in esame, si vorrebbero estendere tali prestazioni familiari facoltative ai disoccupati in malattia: l'atto parlamentare non dispone però se esse debbano essere riservate ai disoccupati che, in precedenza all'evento, già erano al beneficio di assegni familiari secondo LAFam oppure se possano essere estese anche ad altre costellazioni; al contrario, subordinandone il diritto al fatto di aver riscosso un supplemento per figli ai sensi della LADI, l'atto parlamentare sembra voler accordare il diritto alle prestazioni familiari cantonali anche al disoccupato che non aveva diritto agli assegni familiari. Si rammenta, in effetti, come il supplemento per figli ai sensi della LADI non faccia forzatamente seguito ad un diritto ad assegni familiari riconosciuto ai sensi della LAFam: un esempio è quello del figlio che nasce durante il periodo in cui il genitore è già al beneficio delle indennità di disoccupazione; un altro quello nel quale, a causa dei cambiamenti della situazione lavorativa dell'altro genitore, l'assicurato disoccupato acquisisce il diritto al supplemento LADI¹⁴. Estendendo il diritto alle prestazioni familiari facoltative ai disoccupati in malattia e ponendo quale sola condizione quella che i medesimi devono aver in precedenza beneficiato del "*supplemento di cui all'art. 22 cpv. 1 LADI*" come chiesto dall'iniziativa parlamentare in esame, si allenterebbero i presupposti finora previsti al proposito (preliminare ammissione del diritto agli assegni familiari ai sensi LAFam) e si andrebbe al di là di quanto voluto in passato dal Parlamento cantonale per i salariati in malattia. Si sottolinea in effetti che, a differenza di quanto si afferma nell'iniziativa, con l'approvazione

riconosciute mensilmente, in occasione di calcoli pro-rata dovrebbero invece essere suddivise per i classici 30 giorni che compongono in media un mese. Ciò che comporta un problema di coordinamento fra le due prestazioni, peraltro già noto fra supplemento figli LADI/assegni familiari LAFam e, di conseguenza, fra assegni familiari LAFam/prestazioni familiari ai salariati in malattia.

Il supplemento LADI sarebbe così calcolato: $CHF\ 200 : 21,7 \times \text{giorni in cui l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione}$. Riprendendo l'esempio già citato, l'importo del supplemento per figli della LADI per il periodo dal 1° al 14 maggio ammonterebbe a $CHF\ 200 : 21,7 \times 14 \text{ giorni}$, cioè CHF 129.03.

Il calcolo della prestazione familiare per il disoccupato in malattia, dovrebbe invece essere eseguito applicando per analogia le disposizioni della LAFam, e meglio: $CHF\ 200 : 30 \times \text{giorni in cui l'assicurato ha diritto alle prestazioni familiari}$. Riprendendo l'esempio già citato, l'importo della prestazione familiare per il disoccupato in malattia per il periodo dal 15 al 31 maggio ammonterebbe a $CHF\ 200 : 30 \times 16$, cioè CHF 106.66.

¹¹ Fondato sull'art. 32 LPGa.

¹² Questa normativa dispone che: "*Se il salariato è impossibilitato a lavorare a causa di malattia e il suo diritto agli assegni familiari è estinto in applicazione dell'art. 10 cpv. 1 OAFami, egli ha ancora diritto a prestazioni familiari per il periodo successivo fino al dodicesimo mese dall'inizio dell'impedimento, anche se il diritto legale al salario è estinto.*"

¹³ Vedi artt. 50a lett. a) e 50e Reg. Laf.

¹⁴ Esempio: genitori coniugati, padre al beneficio dell'indennità LADI e madre salariata; in virtù della LAFam il diritto agli assegni familiari spetta alla madre. Se la madre cessa l'attività lavorativa, il padre acquisisce il diritto al supplemento per figli della LADI.

del Messaggio n. 6364 – con il quale è stato introdotto il diritto dei salariati alle prestazioni familiari cantonali in caso di malattia – il Gran Consiglio non ha già espresso la volontà secondo cui tale diritto sarebbe da riconoscere in maniera generalizzata pure ai lavoratori disoccupati, anche perché nel testo medesimo del Messaggio si precisava chiaramente che le prestazioni in esame erano riferite “unicamente ai salariati in malattia”. Alle condizioni previste dall’iniziativa, si presenterebbero allora delle fattispecie in cui potrebbero addirittura essere riconosciute delle prestazioni familiari facoltative a disoccupati in malattia che, al momento in cui si sono annunciati all’assicurazione contro la disoccupazione, neppure erano salariati. Non essendo inoltre richiesto che vi sia stato in precedenza un diritto ad assegni familiari LAFam al momento del verificarsi della malattia, si potrebbe sostenere che il diritto alle prestazioni familiari facoltative in parola potrebbe per i disoccupati, al contrario dei salariati, persino sorgere (anche) durante la malattia stessa, ad esempio a favore di un beneficiario di dette prestazioni facoltative per un primo figlio, in occasione della nascita del secondo figlio durante tale periodo. Ciò comporterebbe un’evidente disuguaglianza tra le due categorie di assicurati interessati (salariati e disoccupati), che andrebbe senz’altro sanata negando la concessione di una simile eventuale pretesa del disoccupato.

A tal proposito, non si manca qui di puntualizzare che, in caso di adesione a quanto richiede l’atto parlamentare, andrebbero comunque apportati diversi adattamenti al testo della Laf (e, in seguito, del Reg. Laf), la semplice aggiunta del nuovo capoverso proposto dall’autore dell’iniziativa non essendo sufficiente a regolare tutte le questioni necessarie a consentire all’organo di esecuzione di determinarsi correttamente sul diritto a tali prestazioni. Qualora il Parlamento dovesse allora approvare il principio dell’estensione delle prestazioni familiari cantonali ai disoccupati in malattia, la questione dovrebbe essere rimandata all’Esecutivo, affinché esso possa codificare i necessari adeguamenti della Laf. In tal caso, il riconoscimento del diritto a prestazioni familiari facoltative ad assicurati disoccupati in caso di malattia sarà giocoforza da considerare quale estensione degli assegni familiari ai sensi LAFam. Ciò significa che tali prestazioni familiari potranno essere accordate al disoccupato in malattia soltanto se lo stesso, precedentemente all’evento di disoccupazione, era titolare di assegni familiari ai sensi della LAFam.

2.3 Prestazioni familiari ai disoccupati in malattia e assegni familiari alle persone senza attività lucrativa secondo LAFam

Con la modifica della legislazione federale sugli assegni familiari dal 1° gennaio 2013 che, in particolare, ha esteso il diritto agli indipendenti, sono state apportate anche modifiche nel diritto delle persone senza attività lucrativa.

Per principio¹⁵, da tale data, le persone che non esercitano un’attività lucrativa potranno aver diritto agli assegni familiari secondo LAFam. Quali prestazioni di livello federale, tali assegni sarebbero di rango superiore rispetto alle prestazioni (cantonali) ai disoccupati in malattia: essi dovrebbero, quindi, essere concessi in via prioritaria, ciò che

¹⁵ Le eccezioni sono previste all’art. 16 OAFam e alla marg. 607.1 delle Direttive federali sugli assegni familiari DAFam; con riferimento art. 16 OAFam, sono esclusi dal diritto agli assegni familiari come persona senza attività lucrativa i genitori che sono in età AVS (che ricevono la rendita completiva per figlio), nonché i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi a titolo provvisorio, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e le persone oggetto di una decisione di allontanamento che hanno diritto al soccorso d’emergenza conformemente alla LASi (il cui fabbisogno, compreso quello dei figli, è già coperto dalla LASi); relativamente alla marg. 607.1 DAFam, non hanno diritto agli assegni familiari come persona senza attività lucrativa: i beneficiari di prestazioni complementari all’AVS/AI il cui figlio riceve una completiva della LAVS oppure una rendita per organo della LAVS, il coniuge di un beneficiario di PC il cui figlio riceve una completiva della LAVS oppure una rendita per orfano della LAVS, il figlio che ha diritto ad una PC per effetto dei genitori (art. 7 cpv. 1 lett. c. OPC), il figlio che ha diritto ad una PC come orfano ai sensi LAVS e il figlio che ha diritto ad una PC quale invalido ai sensi LAI, nonché i frontalieri (considerato che, non essendo domiciliati in Svizzera, non possono essere considerati persone senza attività lucrativa ai sensi dell’art. 1a cpv. 1 lett. a. LAVS).

relativizzerebbe ulteriormente la necessità di riconoscere le prestazioni familiari prospettate con l'atto parlamentare in esame¹⁶.

Già con le prestazioni familiari ai salariati in malattia, in vigore da qualche anno, dal 2013 si è potuto assistere ad un aumento delle richieste respinte, a motivo che il richiedente poteva aver diritto agli assegni familiari LAFam quale persona senza attività lucrativa¹⁷.

3. POTENZIALI BENEFICIARI E IMPATTO AMMINISTRATIVO

Nel 2011 (dato consolidato), i disoccupati inabili al lavoro che durante il periodo previsto dall'art. 28 cpv. 1 LADI hanno percepito il supplemento per figli in aggiunta all'indennità giornaliera LADI erano 49¹⁸. Questi potrebbero corrispondere al numero massimo di potenziali beneficiari delle prestazioni familiari cantonali ai disoccupati in malattia.

Questa cifra va però relativizzata, per diversi motivi.

In primo luogo, essa comprende anche i disoccupati in infortunio, ritenuto che nell'applicazione della citata normativa della LADI non è possibile distinguere questo evento da quello della malattia.

In secondo luogo, occorre considerare che una parte di questi non potrebbe in ogni caso aver diritto alle prestazioni familiari cantonali, ritenuta la loro sussidiarietà rispetto a prestazioni per lo stesso figlio riconosciute in virtù del diritto federale (assegni familiari LAFam o supplemento per figli LADI, accordati all'altro genitore salariato o indipendente, oppure assegni familiari LAFam accordati al genitore disoccupato che chiede le prestazioni familiari ai disoccupati in malattia).

A fronte di un numero assai limitato di potenziali beneficiari, l'impatto amministrativo, come già rilevato, si rivelerebbe decisamente non proporzionato, a fronte degli accertamenti necessari per determinare il diritto e verificarne mensilmente la correttezza dell'erogazione.

4. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

Considerando l'ipotesi più onerosa a livello di numero di beneficiari (49 disoccupati in malattia che hanno esaurito le prestazioni della LADI) ed il periodo massimo di diritto (11 mesi), nonché un importo medio ponderato di prestazione di CHF 210.- al mese¹⁹ e considerando 1 figlio per singolo beneficiario, la spesa per il Cantone può essere stimata

¹⁶ Un esempio, nell'ipotesi in cui le prestazioni familiari ai disoccupati in malattia siano date: il disoccupato esaurisce il diritto al supplemento LADI in gennaio; da febbraio chiede le prestazioni familiari ai disoccupati in malattia. In questa costellazione, il diritto a queste prestazioni verrebbe negato, perché questo assicurato può aver diritto agli assegni familiari secondo LAFam come persona senza attività lucrativa.

¹⁷ Dal 1° gennaio al 9 aprile 2013 sono pervenute alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari 21 richieste per prestazioni familiari ai salariati in malattia: di queste, 11 sono state respinte (per uno dei motivi descritti al punto 2.3.: l'altro genitore ha diritto agli assegni familiari LAFam come salariato o indipendente oppure il genitore richiedente ha diritto agli assegni familiari LAFam come persona senza attività lucrativa), 7 sono in istruttoria e 3 sono state accolte (i 3 assicurati in questione sono frontalieri). Si rammenta che il modello di finanziamento degli assegni familiari alle persone senza attività lucrativa è contributivo (art. 39 Laf), mentre le prestazioni familiari ai salariati in malattia (così come lo sarebbero le prestazioni ai disoccupati in malattia proposte con l'atto parlamentare in esame) sono finanziate dal Cantone (art. 45e Laf).

¹⁸ Fonte: Elaborazione della Sezione del lavoro del DFE; pagamenti registrati dalle Casse di disoccupazione nel sistema di pagamento dell'assicurazione contro la disoccupazione (SIPAD) fino al 16.01.2012.

¹⁹ Nella prassi della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari si è potuto evidenziare come nell'80% dei casi è accordato il diritto ad un assegno per figli (CHF 200 al mese), mentre nel 20% dei casi ad un assegno di formazione (CHF 250 al mese).

in ca. CHF 0.12 mio all'anno (CRB 210 Istituto delle assicurazioni sociali; nuovo compito). Nell'ipotesi di 2 figli per singolo beneficiario, la spesa sarebbe di CHF 0.24 mio.

A fronte di tale spesa, il Consiglio di Stato rammenta nuovamente come l'impatto amministrativo potrebbe in concreto rivelarsi del tutto sproporzionato, se confrontato, in particolare, con il numero dei casi da trattare. La necessità di risorse supplementari può essere stimata in 0.2 unità.

Si ricorda infine che il costo andrebbe interamente posto a carico del Cantone, trattandosi di prestazioni familiari extra LAFam, con la sola partecipazione delle Casse di compensazione per gli assegni familiari alle spese amministrative della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, organo che sarebbe preposto all'esecuzione e alla gestione di queste nuove prestazioni.

5. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Questa proposta non è contemplata nelle linee direttive e non è prevista dal piano finanziario.

6. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

La proposta non ha conseguenze per gli Enti locali.

7. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

La proposta è compatibile con la LADI e la LAFam.

8. CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO APPLICABILE

La proposta non ha conseguenze secondo il diritto europeo applicabile.

9. CONCLUSIONI

Pur comprendendo l'intento dell'autore dell'iniziativa, il Consiglio di Stato ritiene che un'estensione del diritto alle prestazioni familiari cantonali ai disoccupati in malattia non sia opportuna.

Ciò in considerazione della portata pratica assai limitata a fronte, soprattutto, del notevole impatto amministrativo.

Peraltro, il Consiglio di Stato osserva come - con la più recente evoluzione legislativa nel settore dell'assicurazione invalidità e degli assegni familiari ai sensi della LAFam (vedi capitolo 2.3.) - sia divenuto vieppiù destituito di scopo estendere il diritto a prestazioni familiari, di qualsiasi genere, in caso di impedimento al lavoro di lunga durata. Ciò perché, con il rilevamento tempestivo, è possibile prendere a carico queste situazioni tramite il dispositivo dell'assicurazione invalidità che prevede pure il riconoscimento di prestazioni per i figli, mentre con il dispositivo della LAFam, dal 1° gennaio 2013, le persone che non esercitano un'attività lucrativa hanno, per principio, diritto agli assegni familiari. Ciò vale sicuramente per le proposte prestazioni familiari cantonali ai disoccupati in malattia, ma anche per le già esistenti prestazioni familiari ai salariati in malattia.

Si invita quindi il Parlamento a non dar seguito a quanto chiesto dall'atto parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella